



Comune di Vanzago
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

SOMMARIO

CAPO I – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	3
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	3
Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO	4
Art. 6 - BASE IMPONIBILE	4
Art. 7 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	4
Art. 8 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	5
Art. 9 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5
Art. 10 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	6
Art. 11 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	6
Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	7
Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	7
Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA.....	7
Art. 15 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	8
Art. 16 - ESENZIONI E RIDUZIONI.....	9
Art. 17 - AGEVOLAZIONE RIFIUTI SPECIALI.....	10
Art. 18 - SCELTA DEL GESTORE DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
Art. 19 - VERSAMENTI	11
Art. 20 - DICHIARAZIONE.....	11
Art. 21 - VERIFICHE.....	12

CAPO I – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione dell'articolo 1 commi da 641 a 688 e da 682 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n°147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinato sotto forma di Tariffa, calcolata in conformità alle disposizioni di legge contenute nel D.P.R. n.158/1999.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera consiliare n° 15 del 31.03.2015 e s.m.i..

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 7 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, salva diversa deliberazione da parte della città Metropolitana.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 8 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 9 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 10 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Le superfici dei locali e delle aree facenti parte della medesima attività sono ulteriormente suddivise all'interno delle categorie di cui all'allegato A, a seconda del loro effettivo utilizzo e secondo la concreta tipologia d'uso (ad es. uffici, magazzini, esposizione, vendita, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

6. Al tributo giornaliero non si applicano eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento.
7. Non è dovuta la TARI in caso di occupazione di aree e spazi destinati a mercati anche in strutture attrezzate in quanto assorbita dal Canone Mercatale di cui alla Legge n. 160/2019, ovvero limitatamente ai casi di occupazioni giornaliere.

Art. 15 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le aree ed i locali occupate dalle attività industriali con capannoni di produzione (attività non presenti nell'allegato L-quinquies della Parte Quarta del Dlgs 152/2006) nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ad eccezione dei locali dove di norma si producono rifiuti urbani (magazzini di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, depositi di prodotti o merci non derivanti del processo produttivo, uffici, mense, spogliatoi, archivi, locali accessori, servizi, spazi espositivi o di vendita, aree break, sale riunioni o congressi, autorimesse ecc.);
 - b. aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con esclusione dei locali utilizzati dove di norma si producono rifiuti urbani (aree di vendita, uffici, mense, spogliatoi, locali accessori, servizi, spazi espositivi ecc.);
 - c. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili esprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - j. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d immobili merce) fino al permanere di tale destinazione, che non siano locati;

A tale proposito, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione TARI rientrano nel concetto di "fabbricati costruiti" anche quelli acquistati dall'impresa costruttrice sui quali l'impresa stessa procede ad interventi di incisivo recupero.
2. Per poter usufruire della suddetta esenzione le imprese costruttrici devono presentare idonea richiesta di esenzione, con indicazione dettagliata degli immobili invenduti, entro il 30 giugno successivo alla data di ultimazione lavori.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni rimangano invariate”
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

Art. 16 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - a. la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell'anno solare.
 - b. la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno, all'estero o siano ricoverati presso strutture, purché non locate.
 - c. le utenze domestiche con presenza di arredo ma non collegate ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, calore, telefonica e informatica e le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze) sono soggette al pagamento del tributo corrispondente alla categoria 3 (autorimessa, magazzini senza vendita diretta). Tale riduzione si applica solo se verificata per un periodo superiore a 6 mesi per ciascun anno solare.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato e devono essere denunciate entro 60 giorni dalla loro decorrenza. Qualora la richiesta venga presentata successivamente al suddetto termine, la riduzione avrà luogo dalla data di presentazione e/o protocollazione e calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 60 giorni.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
8. È data facoltà all'Amministrazione comunale di verificare la veridicità delle riduzioni/agevolazioni richieste con verifiche a campione e in loco da parte del personale dipendente autorizzato, previa comunicazione all'interessato. Qualora quanto dichiarato non corrisponda a quanto rilevato dagli addetti decade la riduzione agevolazione. La stessa sarà recuperata dal Comune con l'applicazione degli interessi.

Art. 17 - AGEVOLAZIONE RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione massima del 10% secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CLASSE	CATEGORIA	% di ABBATTIMENTO della SUPERFICIE
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	10
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	10
9	Case di cura e di riposo	5
10	Ospedali	5
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5
12	Banche ed istituti di credito	5
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	5
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	5
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,	5
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista	5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
27	Ipermercati di generi misti	10

Art. 18 - SCELTA DEL GESTORE DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 238 del Dlgs 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

2. In tale caso le utenze non domestiche avranno diritto alla totale riduzione della parte variabile della tariffa, a condizione che conferiscano al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti.
3. Le utenze non domestiche che rimangono all'interno del servizio pubblico, ma che provvedono ad avviare comunque al recupero in autonomia una parte dei rifiuti prodotti, non hanno diritto ad alcuna riduzione della tariffa dovuta.
4. Le utenze non domestiche che decidono di avvalersi del servizio pubblico ma producono quantità di rifiuti non gestibili dallo stesso, possono gestire le eccedenze sottoscrivendo una convenzione con il gestore del servizio pubblico oppure in alternativa affidandosi ad un soggetto privato. In questo secondo caso non verrà comunque riconosciuta alcuna riduzione sulla tariffa dovuta.
5. Per tutti gli aspetti non strettamente inerenti alla determinazione della tassa si rimanda al vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Servizi di Igiene Urbana.

Art. 19 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato nei tempi previsti da appositi provvedimenti dell'Ente, entro i termini indicati dalla Legge.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo complessivamente dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. Nel caso di persone giuridiche, l'invio dell'avviso di pagamento TARI può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunicato dal contribuente nella propria dichiarazione oppure rilevato dal portale www.inipec.gov.it.
7. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati nell'avviso di pagamento TARI, il Comune - o il Soggetto incaricato della riscossione - provvede ad emettere un atto formale di richiesta di pagamento senza sanzioni con la sola aggiunta di spese, il cui pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica al contribuente.
8. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune o del Soggetto incaricato della riscossione.
9. Qualora tale atto formale non venga regolarmente pagato entro i termini, verrà emesso apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

Art. 20 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può

essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune o del Soggetto Gestore, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata, anche attraverso canali telematici:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. Nel caso di decesso di un contribuente residente nel Comune, la cessazione della posizione TARI può avvenire d'ufficio sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Anagrafe, con contestuale subentro a carico del nuovo intestatario della scheda anagrafica familiare se presente. Rimane comunque in capo agli eredi l'obbligo di comunicare la nuova destinazione dell'immobile (a disposizione, privo di allacciamenti ecc.) nel caso in cui non vi sia alcun subentrante.
9. La medesima procedura di cui al comma precedente può essere applicata anche nel caso di emigrazione dell'intestatario.

Art. 21 - VERIFICHE

1. Il Comune o Soggetto Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 20 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, in particolare modo quelle relative al Catasto Edilizio Urbano, nonché quelle messe a disposizione da altri Enti quali i Comuni, la Camera di Commercio ecc.
2. Per le utenze domestiche, qualora non sia possibile determinare diversamente il numero

degli occupanti, si ipotizza il ricorso alle presunzioni come segue:

- a. Fino a 25 mq di superficie 1 persona;
 - b. Da 26 mq a 50 mq di superficie 2 persone;
 - c. Da 50 mq a 75 mq di superficie 3 persone;
 - d. Da 76 mq a 100 mq di superficie 4 persone;
 - e. Da 101 mq a 120 mq di superficie 5 persone;
 - f. Oltre 120 mq di superficie 6 persone.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- i) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - ii) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - iii) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - iv) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento per i casi di omessa o infedele dichiarazione, il Comune – o il Soggetto a cui è stata affidata la riscossione della tassa – può inviare al contribuente tramite raccomandata A/R una comunicazione preventiva utilizzando quali parametri di riferimento la superficie iscritta al Catasto Edilizio Urbano ai fini TARI ed il numero di componenti determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Qualora, entro il termine indicato nella comunicazione, il contribuente non provveda a comunicare una rettifica di tali dati, gli stessi diventano definitivi e vengono utilizzati per l'emissione dei successivi atti.
5. i sensi dell'art. 1 comma 646 della Legge n. 147/2013, possono essere soggette ad accertamento le posizioni per le quali la superficie dichiarata è inferiore all'80% di quella catastale, fatta salva prova contraria a carico del contribuente.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche per comuni con più di 5000 abitanti

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club